



PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NAUTICA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI VITERBO

approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 17 luglio 2025 della
Provincia di Viterbo

INDICE

CAPO I OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Tipologie di unità e motori non utilizzabili

CAPO II NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI

PARTE A – Generalità

Art. 4 - Definizioni

Parte B - Regole di governo e manovra

Sezione I - Condotta delle navi in qualsiasi condizione di visibilità

Art. 5 - Applicazione

Art. 6 - Servizio di vedetta

Art. 7 – Velocità di sicurezza

Art. 8 – Rischio di abbordaggio

Art. 9 – Manovra per evitare l'abbordaggio

Sezione II - Condotta delle navi in vista l'una dell'altra

Art. 10 – Applicazione

Art. 11 – Navi a vela

Art. 12 – Nave che ne raggiunge un'altra

Art. 13 - Situazione di rotte opposte

Art. 14 - Situazione di rotte incrociate

Art. 15 - Comportamento della nave che deve lasciar libera la rotta

Art. 16 - Comportamento della nave che non deve manovrare

Art. 17 – Responsabilità tra navi

Sezione III - Condotta delle navi con visibilità limitata

Art. 18 - Condotta delle navi con visibilità limitata

PARTE C - FANALI E SEGNALI

Art. 19 – Applicazione

Art. 20 – Definizioni

Art. 21 – Visibilità dei fanali

Art. 22 - Navi a propulsione meccanica in navigazione

Art. 23 - Navi a vela in navigazione e barche a remi

Art. 24 – Navi da pesca

Art. 25 – Nave che rimorchia o che spinge

Art. 26 - Navi che non possono governare o con manovrabilità limitata

Art. 27 – Navi condizionate dalla loro immersione

Art. 28 - Navi all'ancora e navi incagliate

Art. 29 – Idrovolanti

PARTE D - SEGNALI SONORI E LUMINOSI

Art. 30 – Definizioni

Art. 31 - Apparecchiatura per i segnali sonori

Art. 32 - Segnali di manovra e di avvertimento

Art. 33 - Segnali sonori in condizioni di visibilità ridotta

Art. 34 - Segnali per attirare l'attenzione

Art. 35 - Segnali di pericolo

PARTE E – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 36 – Navi da guerra e navi militari

PARTE F – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37 - Disposizioni transitorie

CAPO III NORME SULLA CIRCOLAZIONE NAUTICA

Art. 38 - Disposizioni generali

Art. 39 - Deroghe all'articolo 38

Art. 40 - Doveri del comandante dell'unità di navigazione

Art. 41 - Altri divieti

Art. 42 – Attività subacquea

CAPO IV ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 43 – Natanti da diporto ad uso commerciale

Art. 44 – Piccoli natanti a remi, a pedali, canoe, jole, sandolini, mosconi e pattini

Art. 45 - Tavole a vela

Art. 46 - Sci nautico e altri sport al traino

Art. 47 – Manifestazioni nautiche

Art. 48 – Manifestazioni sportive

Art. 49 – Bassfishing

Art. 50 – Balneazione

Art. 51 – Servizio di salvamento

Art. 52 – Boe di segnalazione di pericoli e di diritti esclusivi di pesca

Art. 53 – Boe di segnalazione di diritti esclusivi di pesca

Art. 54 – Boe di ormeggio e reti fisse da pesca

CAPO V DISPOSIZIONI SUI PORTI

Art. 55 – Disposizioni di sicurezza

Art. 56 – Uso degli spazi acquei

CAPO VI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 57 – Vigilanza

Art. 58 - Sanzioni

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Consulta del Lago

Art. 60 – Divulgazione del regolamento

Art. 61 – Norma di rinvio

Art. 62 – Entrata in vigore

Appendice “Guida informativa sulla normativa vigente in materia di iscrizione e certificazione delle navi della navigazione interna e dei natanti da diporto”

CAPO I OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la circolazione nautica nelle acque interne della Provincia di Viterbo, in particolare nei laghi di Bolsena, Vico, Mezzano e Monterosi, anche allo scopo di promuoverne la valorizzazione turistica e culturale nel rispetto:

- a) della sicurezza di chi naviga e della tutela delle infrastrutture;
- b) della preservazione dei beni ambientali, culturali e archeologici;
- c) della stabilità delle sponde e della funzionalità delle opere idrauliche;
- d) degli usi diversi dalla navigazione, quali:
 - i. l'uso irriguo;
 - ii. l'uso industriale, commerciale e idroelettrico;
 - iii. l'uso ecologico;
 - iv. la fruizione a scopo ricreativo o sportivo;
 - v. l'uso per finalità di pesca professionale;
 - vi. l'uso per finalità di acquacoltura.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) nave passeggeri: la nave impiegata in attività di trasporto di persone.
- b) natante da diporto: il natante, esclusa la moto d'acqua, come definito dal codice della nautica da diporto.
- c) natante da diporto ad uso commerciale: il natante da diporto impiegato ai sensi dell'art. 2 del codice della nautica da diporto.
- d) nave da pesca: la nave impiegata nella pesca professionale come definita dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tra le navi da pesca professionale sono incluse le navi impiegate in attività di pesca turismo o di ittiturismo, come definite rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
- e) unità ad uso privato: l'unità utilizzata dai proprietari delle isole ricadenti nel Lago di Bolsena della Provincia di Viterbo come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole.
- f) unità ad uso in conto proprio: l'unità utilizzata per il soddisfacimento di necessità connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o strettamente funzionali all'attività imprenditoriale di soggetti privati.
- g) unità di navigazione: le unità di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
- h) Colreg 1972: la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 e ratificata dall'Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Art. 3

(Tipologie di unità e motori non utilizzabili)

1. Sui laghi di cui all'articolo 1 e, più in generale, sulle acque interne, non sono consentiti:

- a) la navigazione con moto d'acqua, come definita dall'art. 3, comma 1, let. h), del codice della nautica da diporto, salvo il suo uso quale ausilio al servizio di salvamento, disciplinato dall'art. 51 del presente Regolamento;
- b) la navigazione con unità da diporto di lunghezza fuori tutto superiore a dieci metri;
- c) l'utilizzo di motori a due tempi, a decorrere dal 31 dicembre 2025;
- d) la navigazione con unità di lunghezza superiore a 10 metri fuori tutto, fatta eccezione per le unità impiegate dalle forze armate, dalle forze di polizia, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché per le navi da pesca, per quelle destinate al trasporto pubblico di persone, per le navi impiegate in lavori al fondale o alle infrastrutture, in attività di ricerca e in attività di recupero di reperti o relitti.

CAPO II NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI

PARTE A – Generalità

Art. 4

(Definizioni)

1. Agli specifici fini di cui al presente Capo, si intende per:

- a) nave: qualsiasi tipo di unità, comprese quelle non dislocanti e gli idrovolanti, usate o in grado di essere usate come mezzo di trasporto sull'acqua.
- b) nave a propulsione meccanica: qualsiasi nave mossa da macchine.
- c) nave a vela: qualsiasi nave che navighi a vela, anche se dotata di propulsione meccanica purché questa non sia usata in quel momento.
- d) nave intenta alla pesca: qualsiasi nave che pesca con reti, lenze od altri sistemi di pesca che ne diminuiscano la manovrabilità, ma non include le navi intente a pescare con lenze trainate od altri sistemi di pesca che non ne riducono la manovrabilità.
- e) idrovolante; qualsiasi aereo destinato a manovrare sull'acqua.
- f) nave che non può governare: una nave che per circostanze eccezionali è impossibilitata a manovrare come richiesto dalle regole di cui al presente Capo e non è perciò in grado di lasciar libera la rotta ad un'altra nave.
- g) nave con manovrabilità limitata: qualsiasi nave che per la natura delle operazioni che sta svolgendo in quel momento ha una minor possibilità di manovra di quella richiesta dalle regole di cui al presente Capo e non è perciò in grado di lasciar libera la rotta ad altra nave.

Le seguenti navi sono considerate come navi con manovrabilità limitata:

- g.i.) una nave intenta a stendere, riparare o ricuperare un segnale di navigazione, un cavo sott'acqua od un oleodotto;
- g.ii.) una nave intenta a dragare, eseguire rilievi od operazioni subacquee;
- g.iii.) una nave impegnata in operazioni di rifornimento o di trasferimento di persone, di provviste o di carico durante la navigazione;

- g.iv.) una nave impegnata in operazioni di decollo od appontaggio di aerei;
g.v.) una nave impegnata in operazioni di dragaggio di mine;
g.vi.) una nave impegnata in operazione di rimorchio, tale che la possibilità di manovra sia notevolmente diminuita sia per la nave stessa che per il suo rimorchio.
h) L'espressione "condizionata dalla sua immersione" designa una nave a propulsione meccanica che a causa del suo forte pescaggio, in relazione alla profondità delle acque circostanti, e' fortemente limitata nella possibilità di deviare dalla sua rotta.
i) Una nave si dice "in navigazione" quando non è all'ancora, non è ormeggiata alla riva e non è incagliata.
j) Le parole "lunghezza" e "larghezza" della nave designano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima.
k) Due navi si devono intendere in vista l'una dell'altra soltanto quando l'una può essere osservata visualmente dall'altra.
l) L'espressione "visibilità ridotta" designa ogni condizione in cui la visibilità è ridotta da nebbia, bruma, caduta di neve, violenti acquazzoni, tempeste di sabbia o qualsiasi altra causa simile.
m) radar: l'apparato radar o analoga strumentazione tecnica.

Parte B - Regole di governo e manovra

Sezione I - Condotta delle navi in qualsiasi condizione di visibilità

Art. 5

(Applicazione)

1. Le Regole riportate in questa Sezione si applicano in qualsiasi condizione di visibilità.

Art. 6

(Servizio di vedetta)

1. Ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di abbordaggio.

Art. 7

(Velocità di sicurezza)

1. Ogni nave deve sempre procedere a velocità di sicurezza, nei limiti della velocità massima consentita pari a 25 nodi, in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e di essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento. In ogni caso è fatto divieto di procedere con scafo planante entro i metri 500 dalla costa e di produrre, entro lo stesso limite, rumori molesti. È altresì necessario, qualora l'unità proceda con scafo planante oltre tale limite, per assicurare la

doverosa visibilità della navigazione, munirsi di un servizio/ruolo di vedetta a bordo.

2. Nel determinare la velocità di sicurezza il comandante della nave deve tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) Per tutte le navi:

i) la visibilità;

ii) la densità del traffico, inclusa la concentrazione di navi da pesca e di altri tipi di navi;

iii) la manovrabilità della nave con speciale riferimento alla distanza di arresto ed alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento;

iv) di notte, la presenza di luci di sfondo come quelle dovute a luci costiere ed al bagliore delle proprie luci;

v) lo stato del vento, dello specchio acqueo e della corrente e la vicinanza di pericoli per la navigazione;

vi) il pescaggio in relazione ai fondali esistenti nella zona.

b) Inoltre, per le navi dotate di radar:

i) le caratteristiche, l'efficienza ed i limiti dell'apparato radar;

ii) le limitazioni imposte dalla scala del radar in uso;

iii) l'effetto sulla rilevazione radar delle condizioni meteorologiche e di altre sorgenti d'interferenza;

iv) il fatto che piccole unità ed oggetti galleggianti possono non essere rivelati dal radar;

v) il numero, la posizione e il movimento delle navi rivelate dal radar;

vi) la maggiore probabilità di avvistamento che si ottiene quando il radar è usato per determinare la distanza di navi od altri oggetti vicini.

Art. 8

(Rischio di abbordaggio)

1. Ogni nave deve usare tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio. In caso di dubbio il rischio deve ritenersi esistente.

2. Se esiste a bordo un apparato radar in funzione esso deve essere usato in modo appropriato ricorrendo all'esplorazione a lunga portata al fine di ottenere quanto prima indicazioni sul rischio di abbordaggio, per eseguire il tracciamento delle rotte (plotting) o equivalenti osservazioni sistematiche degli oggetti rilevati.

3. Si deve evitare di trarre conclusioni da insufficienti informazioni, specialmente da insufficienti informazioni radar.

4. Nel valutare l'esistenza del rischio di abbordaggio dovranno essere tenute in debito conto le seguenti considerazioni:

i) tale rischio deve essere giudicato esistente se il rilevamento bussola di una nave che si avvicina non cambia in maniera apprezzabile;

ii) tale rischio può, talvolta, esistere anche quando si osserva un'apprezzabile variazione di rilevamento, particolarmente se si avvicina una grande nave od un rimorchio, oppure quando la nave che si avvicina è a distanza molto breve.

Art. 9

(Manovra per evitare l'abbordaggio)

1. Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare un abbordaggio, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita con decisione ed ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto delle buone regole dell'arte del navigare.
2. Ogni variazione di rotta o di velocità o di entrambe per evitare l'abbordaggio deve, se le circostanze del caso lo consentono, essere abbastanza ampia da risultare evidente all'altra nave che osserva visualmente o con il radar; una successione di piccole variazioni di rotta o di velocità o di entrambe dev'essere evitata.
3. Se lo specchio d'acqua e' sufficientemente ampio, la variazione di rotta da sola può essere la manovra più efficace per evitare avvicinamenti pericolosi, purché sia fatta in tempo utile, sia decisa e non causi altra situazione di eccessiva vicinanza con altre navi.
4. La manovra intesa ad evitare l'abbordaggio con un'altra nave deve essere tale da condurre a passare a distanza di sicurezza.
L'efficacia della manovra deve essere attentamente controllata fino a che l'altra nave non sia passata e disimpegnata.
5. Se necessario, per evitare un abbordaggio o per guadagnare tempo e valutare meglio la situazione, una nave deve diminuire la velocità, fermare od invertire la rotta.

Sezione II - CONDOTTA DELLE NAVI IN VISTA L'UNA DELL'ALTRA

Art. 10

(Applicazione)

1. Le Regole di questa sezione si applicano alle navi in vista l'una dell'altra.

Art. 11

(Navi a vela)

1. Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
 - i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
 - ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che e' sottovento;
 - iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrato in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
2. Ai fini della presente norma, si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre, il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.

Art. 12

(Nave che ne raggiunge un'altra)

1. Fermo restando quanto stabilito dalle regole della presente sezione, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta.
2. Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, quando si trova, cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte potrebbe scorgere solo il fanale di coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di questa ultima.
3. Quando una nave non può stabilire con certezza se ne sta raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.
4. Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti Regole ed esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa.

Art. 13

(Situazione di rotte opposte)

1. Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da passare sulla sinistra dell'altra.
- Tale situazione è da ritenersi esistente quando una nave si muove incontro all'altra dritta di prora o quasi e di notte può vedere i fanali di testa d'albero dell'altra in allineamento o quasi e/o entrambi i fanali laterali, mentre di giorno vede il corrispondente aspetto dell'altra.
- Quando una nave non può stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di conseguenza.

Art. 14

(Situazione di rotte incrociate)

1. Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, la nave che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciare libera la rotta all'altra e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.

Art. 15

(Comportamento della nave che deve lasciare libera la rotta)

1. Una nave che deve lasciare libera la rotta ad un'altra deve, per quanto è possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera la rotta.

Art. 16

(Comportamento della nave che non deve manovrare)

1. (i) Quando una delle due navi deve lasciare libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità. (ii) Quest'ultima nave può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole.
2. Quando, per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità si viene a trovare a distanza così ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso.
3. Una nave a propulsione meccanica che, in una situazione di rotte che si incrociano, manovra in conformità con il comma 1 (ii) di questa norma per evitare l'abbordaggio con un'altra nave a propulsione meccanica, non deve, se le circostanze lo permettono, accostare a sinistra se l'altra nave si trova alla sua sinistra.
4. Questa norma non esonera la nave che deve manovrare dal suo obbligo di lasciare libera la rotta.

Art. 17

(Responsabilità tra navi)

1. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui all'articolo 12:
 - a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve lasciare libera la rotta:
 - i) ad una nave che non governa;
 - ii) ad una nave con manovrabilità limitata;
 - iii) ad una nave intenta a pescare;
 - iv) ad una nave a vela.
 - b) Una nave a vela durante la navigazione deve lasciare libera la rotta:
 - i) ad una nave che non governa;
 - ii) ad una nave con manovrabilità limitata;
 - iii) ad una nave intenta a pescare.
 - c) Una nave intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve, per quanto è possibile, lasciare libera la rotta:
 - i) ad una nave che non governa;
 - ii) ad una nave con manovrabilità limitata.
 - d) i) Tutte le navi, tranne quelle che non governano o con manovrabilità limitata, devono, se le circostanze lo permettono, evitare di impedire il passaggio in sicurezza di una nave condizionata dal suo pescaggio che esibisce i segnali di cui all'articolo 27;
 - ii) una nave condizionata dal suo pescaggio deve navigare con particolare precauzione tenendo nel dovuto conto la sua speciale condizione.
 - e) Un idrovolante in flottaggio deve, in generale, mantenersi ben lontano da tutte le navi ed evitare di ostacolare la loro navigazione. Tuttavia, nei casi in cui esiste rischio di abbordaggio, deve attenersi alle norme della presente Parte.

Sezione III - CONDOTTA DELLE NAVI CON VISIBILITÀ LIMITATA

Art. 18

(Condotta delle navi con visibilità limitata)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle navi che non sono in vista l'una dell'altra, quando navigano entro un'area o vicino ad un'area di visibilità limitata.
2. Ogni nave deve procedere ad una velocità di sicurezza relativa alle circostanze del momento ed alle condizioni di visibilità limitata. Una nave a propulsione meccanica deve tenere le macchine pronte per una manovra immediata.
3. Ogni nave deve tenere nella dovuta considerazione le circostanze del momento e le condizioni di visibilità limitate in accordo con le norme della Sezione I di questa Parte.
4. Una nave che rileva la presenza di un'altra nave solo per mezzo del radar deve stabilire se si sta creando una situazione di eccessiva vicinanza e/o se vi è rischio di abbordaggio. Se il rischio esiste, la manovra per evitare l'abbordaggio deve essere fatta in tempo utile, tenendo presente che quando una tale manovra consiste in una deviazione di rotta, bisogna evitare, per quanto possibile, le manovre seguenti:
 - i) una accostata a sinistra, se l'altra nave si trova a proravia del traverso, a meno che questa non sia una nave che viene raggiunta;
 - ii) un cambiamento di rotta verso una nave al traverso od a poppavia del traverso.
5. A meno che non sia stato stabilito che non esiste alcun rischio di abbordaggio una nave che oda, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale da nebbia di un'altra nave, o che non possa evitare una situazione di eccessiva vicinanza con un'altra nave che si trova a proravia del suo traverso, deve ridurre la sua velocità al minimo indispensabile per mantenere la sua rotta. Se necessario deve fermare le macchine ed in ogni caso navigare con estrema precauzione fino a quando il rischio di abbordaggio sia passato.

PARTE C - FANALI E SEGNALI

Art. 19

(Applicazione)

1. Le norme di questa Parte devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo.
2. Le norme riguardanti i fanali devono essere osservate dal tramonto al sorgere del sole. Durante questo periodo non si deve mostrare nessuna altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dalle presenti norme o che danneggi la loro visibilità e alteri il loro carattere distintivo o che possa impedire un appropriato servizio di vedetta.

3. I fanali prescritti da queste norme devono essere esposti anche dal sorgere del sole al tramonto in caso di visibilità ridotta e possono essere mostrati in tutte le altre circostanze se lo si ritiene necessario.
4. Le norme riguardanti i segnali devono essere osservate durante il giorno.
5. I fanali ed i segnali descritti nelle presenti norme devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato I alla Colreg 1972.

Art. 20 (Definizioni)

1. L'espressione: "Fanale di testa d'albero" designa un fanale a luce bianca sistemato al di sopra dell'asse longitudinale della nave, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 225 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso di ciascun lato della nave.
2. L'espressione: "Fanali laterali" designa un fanale a luce verde sul lato dritto della nave ed un fanale a luce rossa sul lato sinistro, ciascuno dei quali mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 112,5 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso del loro rispettivo lato. In una nave di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali laterali possono essere combinati in un unico fanale fissato sul piano longitudinale della nave.
3. L'espressione: "Fanale di poppavia" designa un fanale a luce bianca situato il più possibile a poppa, che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 135 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a 67,5 gradi su ciascun lato della nave.
4. L'espressione "Fanale di rimorchio" designa un fanale a luce gialla avente le stesse caratteristiche del fanale di poppa definito nel comma 3 del presente articolo.
5. L'espressione "Fanale visibile per tutto l'orizzonte" designa un fanale che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 360 gradi.
6. L'espressione "Fanale a lampi" indica un fanale che lampeggia ad intervalli regolari ad una frequenza di 120 o più lampeggiamenti al minuto.

Art. 21 (Visibilità dei fanali)

1. I fanali prescritti da queste norme devono avere l'intensità specificata nella sezione 8 dell'Allegato I alla Colreg 1972, tale cioè da essere visibili alle seguenti distanze minime:
 - a) Per le navi di lunghezza uguale o superiore ai 50 metri:
 - fanale di testa d'albero: 6 miglia
 - fanali laterali: 3 miglia
 - fanale di poppa: 3 miglia
 - fanale di rimorchio: 3 miglia
 - fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 3 miglia
 - b) Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri ma inferiore a 50 metri:

- fanale di testa d'albero: 5 miglia (se la lunghezza della nave è inferiore a 20 metri: 3 miglia)
 - fanali laterali: 2 miglia
 - fanale di poppa: 2 miglia
 - fanale di rimorchio: 2 miglia
 - fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 2 miglia
- c) Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri:
- fanale di testa d'albero: 2 miglia
 - fanali laterali: 1 miglio
 - fanale di poppa: 2 miglia
 - fanale di rimorchio: 2 miglia
 - fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 2 miglia.

Art. 22

(Navi a propulsione meccanica in navigazione)

1. Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve mostrare:
 - i) un fanale di testa d'albero a prora;
 - ii) un secondo fanale di testa d'albero più in alto ed a poppavia del primo; fanno eccezioni le navi di lunghezza inferiore a 50 metri che non sono obbligati a mostrare questo fanale, ma possono farlo;
 - iii) due fanali laterali;
 - iv) un fanale di poppa.
2. Una nave a cuscino d'aria, quando opera in condizioni di non dislocamento, in aggiunta ai fanali prescritti nel comma 1 del presente articolo, deve mostrare un fanale giallo lampeggiante visibile per tutto l'orizzonte.
3. Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri e la cui velocità massima non supera i 7 nodi, in luogo dei fanali prescritti nel comma 1 del presente articolo può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte. Tale nave inoltre dovrà, se possibile, mostrare i fanali laterali.

Art. 23

(Navi a vela in navigazione e barche a remi)

1. Una nave a vela in navigazione deve mostrare:
 - i) i fanali laterali;
 - ii) il fanale di poppa.
2. In una nave a vela di lunghezza inferiore a 12 metri i fanali prescritti nel comma 1 del presente articolo possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
3. Una nave a vela in navigazione, oltre ai fanali prescritti nel comma 1 del presente articolo, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde. Questi fanali però non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal comma 2 del presente articolo.

4. i) Una nave a vela di lunghezza inferiore a 7 metri deve, se possibile, mostrare le luci prescritte nel comma 1 o 2 del presente articolo, ma se ciò non è possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio;

ii) una barca a remi può mostrare i fanali prescritti nel presente articolo per le navi a vela, ma se ciò non è possibile deve avere pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio.

5. Una nave che procede contemporaneamente a vela ed a motore deve mostrare a prora, in maniera ben visibile, un segnale conico con il vertice in basso.

Art. 24

(Navi da pesca)

1. Una nave intenta a pescare, sia in navigazione che all'ancora, deve mostrare solo i fanali ed i segnali prescritti nel presente articolo.

2. Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il fondo con una rete dragante od altro apparecchio immerso, deve mostrare:

i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, in linea verticale, dei quali quello superiore a luce verde e l'altro a luce bianca, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici uniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto;

ii) un fanale di testa d'albero disposto ad una altezza superiore a quello a luce verde visibile per tutto l'orizzonte e a poppavia di questo; una nave di lunghezza inferiore a 50 metri non è obbligata a mostrare quest'ultimo fanale, ma può farlo;

iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti da questo paragrafo, deve avere i fanali laterali ed il fanale di poppa.

3. Una nave intenta a pescare, salvo che non stia pescando a strascico, deve mostrare:

i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, dei quali quello superiore rosso e l'altro bianco, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici riuniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto;

ii) quando una nave da pesca ha un attrezzo esterno che si estende orizzontalmente fuori bordo per oltre 150 metri, un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte oppure un cono con il vertice in alto nella direzione dell'attrezzo;

iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questa lettera, i fanali laterali ed il fanale di poppa.

4. Una nave intenta a pescare nelle immediate vicinanze di altre navi che pescano, può mostrare i fanali addizionali descritti nell'Allegato II alla Colreg 1972.

5. Una nave non intenta alla pesca non deve mostrare i fanali ed i segnali prescritti in questo articolo, ma solo quelli prescritti per una nave di uguale lunghezza.

Art. 25

(Nave che rimorchia o che spinge)

1. Una nave a propulsione meccanica quando rimorchia deve mostrare:

i) invece del fanale prescritto dall'articolo 22 comma 1. i), due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente. Quando la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa della nave che rimorchia fino all'estremità poppiera del rimorchio, supera i 200 metri, i fanali allineati verticalmente devono essere tre;

ii) i fanali laterali;

iii) il fanale di poppa;

iv) il fanale di rimorchio disposto in linea verticale al di sopra del fanale di poppa;

v) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui può essere più facilmente visibile.

2. Quando una nave che spinge ed una nave che viene spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unità composta, esse devono essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare i fanali prescritti dall'articolo 22.

3. Una nave a propulsione meccanica se spinge in avanti o rimorchia lateralmente, salvo il caso dell'unità composta, deve mostrare:

i) invece del fanale prescritto dall'articolo 22 comma 1. i), due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente;

ii) i fanali laterali;

iii) il fanale di poppa.

4. Le navi a propulsione meccanica a cui si riferiscono i commi 1 e 3 del presente articolo devono osservare anche le disposizioni dell'articolo 22 comma 1. ii).

5. Una nave od un oggetto rimorchiato deve mostrare:

i) i fanali laterali;

ii) il fanale di poppa;

iii) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui può essere visto più facilmente.

6. Dato per scontato che un qualsiasi numero di navi che vengono rimorchiate lateralmente o spinte in gruppo devono mostrare i fanali come se fossero un'unica unità:

i) una nave che viene spinta in avanti e che non fa parte di una unità composta, deve mostrare verso prora i fanali laterali;

ii) una nave che viene rimorchiata lateralmente deve mostrare il fanale di poppa e verso prora i fanali laterali.

7. Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, è impossibile per una nave od un oggetto rimorchiato mostrare i fanali prescritti nel comma 5 del presente articolo, devono essere prese tutte le possibili misure per illuminare la nave o l'oggetto rimorchiato o almeno per segnalare la presenza della nave o dell'oggetto privo di fanali.

Art. 26

(Navi che non possono governare o con manovrabilità limitata)

1. Una nave che non può governare deve mostrare:

i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale dove siano più facilmente visibili;

ii) due palloni o segnali simili disposti in linea verticale dove siano più facilmente visibili;

iii) quando è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo comma, i fanali laterali e quello di poppa.

2. Una nave con manovrabilità limitata, salvo che non sia intenta al dragaggio di mine, deve mostrare:

i) tre fanali visibili per tutto l'orizzonte disposti in linea verticale, dove siano più facilmente visibili. Il più alto ed il più basso di questi fanali devono essere rossi e quello di mezzo bianco;

ii) tre segnali disposti in linea verticale, dove siano meglio visibili. Il più alto ed il più basso di questi segnali devono essere palloni e quello di mezzo un biconico;

iii) quando la nave ha abbrivo, i fanali di testa d'albero, laterali e di poppa, in aggiunta a quelli prescritti dalla lettera i);

iv) quando la nave è all'ancora, oltre ai fanali o segnali prescritti nelle lettere i) e ii), i fanali o segnali prescritti nell'articolo 28.

3. Una nave impegnata in operazione di rimorchio tale da rendere impossibile un cambiamento di rotta, in aggiunta ai fanali o segnali prescritti nel comma 2 i) e ii) del presente articolo, deve mostrare i fanali o il segnale prescritti nell'articolo 25 comma 1.

4. Una nave intenta a dragare o ad eseguire operazioni subacquee, con manovrabilità limitata, deve mostrare i fanali e segnali prescritti nel comma 2 del presente articolo e deve mostrare in aggiunta qualora esista una ostruzione:

i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte o due palloni disposti in linea verticale per indicare il lato dove si trova l'ostruzione;

ii) due fanali verdi visibili per tutto l'orizzonte o due biconi disposti in linea verticale per indicare il lato da cui un'altra nave può passare;

iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo comma, i fanali di testa d'albero, laterali e quello di poppa;

iv) una nave cui si applica questo comma, quando è all'ancora, deve mostrare i fanali od i segnali prescritti nelle lettere i) e ii) invece dei fanali o segnali prescritti all'articolo 28.

5. Qualora le dimensioni di una nave impegnata in operazioni con palombari rendano impossibile l'esposizione dei segnali prescritti nel comma 4 del presente articolo, detta nave deve esporre copia rigida, di almeno un metro di altezza, della bandiera "A" del Codice internazionale assicurandosi che il segnale sia visibile per tutto l'orizzonte.

6. Una nave impegnata nel dragaggio di mine, in aggiunta ai fanali prescritti per una nave a propulsione meccanica dall'articolo 22, deve mostrare tre fanali verdi, visibili per tutto l'orizzonte, oppure tre palloni. Uno di questi fanali o segnali deve essere sistemato sopra o vicino alla testa d'albero prodiero e gli altri due, uno a ciascuna estremità del pennone dello stesso albero. Questi fanali o segnali indicano che è pericoloso per un'altra nave avvicinarsi a meno di 1.000 metri dalla poppa e a meno di 500 metri da ciascun lato del dragamine.

7. Le navi di lunghezza inferiore a 7 metri non hanno l'obbligo di mostrare i fanali prescritti nel presente articolo.

8. I segnali prescritti nel presente articolo non sono segnali di navi in pericolo o bisognose di soccorso. Tali segnali sono contenuti nell'Allegato IV alla Colreg 1972.

Art. 27

(Navi condizionate dalla loro immersione)

1. Una nave condizionata dalla sua immersione, in aggiunta ai fanali prescritti per le navi a propulsione meccanica dall'articolo 22, può mostrare, dove siano meglio visibili, 3 fanali rossi, visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, oppure un segnale a cilindro.

Art. 28

(Navi all'ancora e navi incagliate)

1. Una nave all'ancora deve mostrare dove possono essere meglio visibili:

i) a proravia un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, oppure un pallone;

ii) a poppa o vicino alla poppa ed a un livello inferiore del fanale prescritto nella lettera i), un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.

2. Una nave all'ancora di lunghezza inferiore a 50 metri può mostrare nel punto più visibile un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel comma 1 del presente articolo.

3. Una nave all'ancora può usare i fanali di servizio o altri fanali equivalenti per illuminare i ponti. Questa disposizione è obbligatoria per le sole navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri.

4. Una nave incagliata deve mostrare i fanali prescritti nei commi 1 o 2 del presente articolo ed inoltre nel punto dove siano più facilmente visibili:

i) due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte;

ii) tre palloni disposti in linea verticale.

5. Una nave di lunghezza inferiore a 7 metri, quando è all'ancora oppure è incagliata, ma non in un canale ristretto o nelle sue vicinanze, né in un passaggio od ancoraggio dove altre navi generalmente navigano, non è tenuta a mostrare i fanali o segnali prescritti nei commi 1, 2 o 4 del presente articolo.

6. Una nave di lunghezza superiore a 7 metri, quando è all'ancora, ha l'obbligo di mostrare il segnale di pallone nero di fonda.

Art. 29
(Idrovolanti)

1. Qualora sia impossibile per un idrovolante mostrare i fanali ed i segnali con le caratteristiche e nelle posizioni prescritte nelle norme della presente Parte, esso dovrà mostrare i fanali e segnali il più possibile simili a questi.

PARTE D - SEGNALI SONORI E LUMINOSI

Art. 30
(Definizioni)

1. La parola "fischio" designa qualsiasi dispositivo di segnalazione sonora capace di produrre i suoni prescritti e conformi alle norme dell'Allegato III alla Colreg 1972.
2. L'espressione "suono breve" designa un suono della durata di circa un secondo.
3. L'espressione "suono prolungato" designa un suono della durata da quattro a sei secondi.

Art. 31
(Apparecchiatura per i segnali sonori)

1. Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri deve essere provvista di un fischio e di una campana; una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri deve inoltre essere provvista di un gong di suono e timbro tali da non essere confusi con quelli della campana. Il fischio, la campana ed il gong devono conformarsi alle norme dell'Allegato III alla Colreg 1972. La campana o il gong o entrambi possono essere rimpiazzati da un altro dispositivo avente rispettivamente le stesse caratteristiche di suono, purché sia sempre possibile azionare a mano i segnali prescritti.
2. Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non è obbligata ad avere i dispositivi di segnalazione sonora prescritti nel comma 1 del presente articolo ma se ne è sprovvista deve essere fornita di qualche altro mezzo in grado di produrre un efficace segnale sonoro.

Art. 32
(Segnali di manovra e di avvertimento)

1. Quando due navi sono in vista l'una dell'altra, una nave a propulsione meccanica in navigazione, quando manovra in conformità di quanto è prescritto dal presente Regolamento, deve indicare la sua manovra mediante i seguenti segnali sonori emessi con il fischio:
 - un suono breve per significare: "sto accostando a dritta";
 - due suoni brevi per significare: "sto accostando a sinistra";
 - tre suoni brevi per significare: "vado indietro con le macchine".

2. Ogni nave, in aggiunta ai segnali sonori prescritti dal comma 1 del presente articolo, può usare dei segnali luminosi, ripetuti in modo appropriato, durante tutta la durata della manovra.

(i) Questi segnali luminosi hanno il seguente significato:

- un lampo per significare: "sto accostando a dritta";
- due lampi per significare: "sto accostando a sinistra";
- tre lampi per significare: "sto andando indietro con le macchine";

(ii) La durata di ogni lampo deve essere di circa un secondo, l'intervallo tra due lampi deve essere di circa un secondo e l'intervallo tra due successivi segnali non deve essere inferiore a 10 secondi.

(iii) Il fanale usato per il segnale di cui al presente comma, se fissato, deve essere a luce bianca o visibile per tutto l'orizzonte ad una distanza minima di 5 miglia e deve conformarsi con le disposizioni dell'Allegato I alla Colreg 1972.

3. Quando due navi in vista l'una dell'altra si stanno avvicinando e per qualche motivo una delle due non riesce a capire le intenzioni o le manovre dell'altra, oppure non sa se l'altra sta manovrando in modo adeguato per evitare l'abbordaggio, la nave che ha dei dubbi deve immediatamente indicare tali dubbi emettendo con il fischio una serie rapida di almeno 5 suoni brevi. Un tale segnale può essere accompagnato da un segnale luminoso costituito da almeno cinque lampi brevi e rapidi.

4. Una nave che si avvicina ad una zona dove non è possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere un suono prolungato. Una nave che si trovasse al di là di tale zona, nel sentire questo segnale, è tenuta a rispondere con un suono prolungato.

Art. 33

(Segnali sonori in condizioni di visibilità ridotta)

1. In un'area di visibilità ridotta o nei pressi di essa, sia di giorno che di notte, i segnali prescritti nel presente articolo devono essere usati come segue:

a) Una nave a propulsione meccanica che ha abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, un suono prolungato.

b) Una nave a propulsione meccanica in navigazione, ma con macchine ferme e senza abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, due suoni prolungati in successione con intervallo tra di loro di circa 2 secondi.

c) Una nave che non governa, una nave che ha difficoltà di manovra, una nave vincolata dal suo pescaggio, una nave a vela, una nave intenta alla pesca e una nave impegnata in operazione di rimorchio o di spinta di altra nave, invece dei segnali prescritti nelle lettere a) e b) del presente comma,

deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, tre suoni in successione e precisamente uno prolungato seguito da due brevi.

d) Una nave rimorchiata o, se sono rimorchiate più navi, l'ultima del rimorchio, se ha equipaggio a bordo deve, ad intervalli non superiori a 2 minuti, emettere 4 suoni in successione, precisamente uno prolungato seguito da tre brevi; ove sia possibile, questo segnale deve essere fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia.

e) Una nave che spinge e una nave che viene spinta se sono rigidamente unite in modo da formare una unità composta, devono essere considerate come una nave a propulsione meccanica e devono emettere i segnali prescritti dalle lettere a) o b) del presente comma.

f) Una nave all'ancora deve ad intervalli non superiori ad un minuto suonare la campana rapidamente per circa 5 secondi. Su una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri la campana deve essere suonata a prora ed immediatamente dopo il suono della campana deve essere suonato rapidamente il gong per circa 5 secondi nella parte poppiera della nave. Una nave all'ancora può, in aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina la propria posizione ed il rischio di abbordaggio.

g) Una nave incagliata deve emettere il segnale con la campana e, se richiesto, il segnale con il gong prescritto nella lettera f) del presente comma; inoltre deve dare tre colpi di campana separati e distinti, immediatamente prima e dopo il rapido suono di essa. La nave incagliata può in aggiunta emettere un appropriato segnale con il fischio.

h) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve emettere ad intervalli non maggiori di 2 minuti qualche altro segnale sonoro efficace.

i) Una nave pilota, quando è in servizio di pilotaggio, oltre ai segnali prescritti alle lettere a), b) o f) del presente comma, può emettere un segnale di riconoscimento consistente in quattro suoni brevi.

Art. 34

(Segnali per attirare l'attenzione)

1. Se necessario, per attirare l'attenzione di un'altra unità, una nave può emettere dei segnali luminosi o sonori che non possano essere scambiati per qualche segnale previsto altrove nel presente Regolamento, oppure può dirigere il raggio del suo riflettore in direzione di un pericolo, in modo tale da non disturbare le altre navi.

Art. 35

(Segnali di pericolo)

1. Quando una nave è in pericolo e ha bisogno di soccorso deve usare o mostrare i segnali prescritti dall'Allegato IV alla Colreg 1972.

PARTE E – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 36

(Navi da guerra e navi militari)

1. Alle navi da guerra e alle navi militari si applica la pertinente normativa speciale e, solo in mancanza di essa, si applicano le disposizioni del presente Capo.

PARTE F – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37

(Disposizioni transitorie)

1. Le navi cui si applicano le disposizioni del presente Capo, Parte C e D, si adeguano ad esse entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO III NORME SULLA CIRCOLAZIONE NAUTICA

Art. 38

(Disposizioni generali)

1. È vietata la navigazione a motore nei laghi di Mezzano e Monterosi e, ai sensi dell'art. 10 della legge della Regione Lazio 28 settembre 1982, n.47, nel lago di Vico, fatta eccezione per le navi da pesca e per le unità impiegate nel servizio di protezione civile, di polizia, di soccorso e di emergenza. Alle foci dei fiumi Fiora, Marta e Mignone la navigazione è consentita esclusivamente al centro del corso d'acqua, con motore al minimo e scafo dislocante, e soltanto alle unità compatibili con le caratteristiche del fondale, dando la precedenza alle unità in uscita.

2. Nel lago di Bolsena la navigazione a motore e non a motore:

a) è consentita tutto l'anno:

- alle unità ad uso privato, stanti le esigenze di collegamento con la terraferma;
- alle unità ad uso in conto proprio;
- alle unità di soccorso;
- alle unità impiegate nel servizio di protezione civile, alle unità dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e di tutte quelle deputate alla vigilanza e controllo;

- alle unità impiegate nel servizio di trasporto pubblico di persone di linea e non di linea;
- alle navi da pesca;
- alle unità dei soggetti che esercitano attività di ricerca o recupero di reperti o relitti, previa autorizzazione della Provincia di Viterbo contenente l'indicazione dell'unità a motore impiegata e per la quale viene rilasciato apposito contrassegno identificativo;
- ai natanti da diporto a vela;
- ai natanti da diporto dotati di solo motore elettrico;
- ai natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti da diporto a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak, sup e similari, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme del presente regolamento.

b) è consentita esclusivamente nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre:

- ai natanti da diporto a motore.

c) Intorno alle Isole del Lago di Bolsena è consentito l'ormeggio temporaneo diurno e la navigazione a motore – con motore al minimo – entro i 150 metri dal perimetro delle Isole stesse.

Nel lago di Bolsena la navigazione a motore è vietata tutto l'anno nella fascia di protezione della larghezza di 150 metri dalla costa. Lo specchio acqueo esterno alla fascia di protezione deve essere raggiunto da riva navigando, a non più di tre nodi, esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio, dei punti di varo o nelle altre zone prive di battigia, appositamente individuati o autorizzati dai Comuni. I corridoi di lancio devono avere le caratteristiche di cui all'articolo art.50 del presente regolamento.

3. Le unità alle quali è consentita la navigazione non devono superare la velocità massima di 25 nodi e devono avere motori conformi alle prescrizioni legislative vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente e dei consumatori.

Dal tramonto al sorgere del sole, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di sette nodi.

4. Dal 1° maggio al 30 settembre la pesca sportiva è vietata nelle aree destinate alla balneazione e appositamente delimitate.

5. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare le unità ai suddetti dispositivi.

Art. 39

(Deroghe all'articolo 38)

1. Le imprese regolarmente iscritte presso la camera di commercio che esercitano l'attività di commercializzazione delle unità, le scuole nautiche, nonché le imprese impiegate nella esecuzione di lavori o di interventi di altra natura, le associazioni o circoli che esercitano attività sportive di tipo nautico e/o subacqueo regolarmente autorizzate dalle Federazioni nazionali e le imprese con unità ad uso in conto proprio di cui all'art. 2 lett. (f) del presente Regolamento, possono produrre istanza motivata in bollo al Dirigente competente della Provincia di Viterbo, al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle proprie attività in deroga a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 38 del presente regolamento.

2. All'uopo, il legale rappresentante o la persona formalmente delegata ad adempiere sottoscrivono l'istanza, che deve contenere:

- dati identificativi dell'impresa/associazione/circolo o altro;
- dati identificativi del sottoscrittore dell'istanza;
- dati identificativi dell'unità per la quale è richiesta la deroga;
- dati identificativi del motore dell'unità;
- dati identificativi del conducente dell'imbarcazione (se persona diversa dal sottoscrittore) e relativo titolo professionale, se dovuto, e patente nautica, se dovuta;
- assicurazione dell'unità

Alla domanda devono essere allegati:

- copia dei titoli dichiarati;
- copia dei documenti di bordo;
- copia dell'autorizzazione o licenza d'esercizio, se dovuta;
- copia dell'atto che legittima il dichiarante alla sottoscrizione dell'istanza;
- planimetria del lago con la delimitazione della zona ove si intendono svolgere le attività da autorizzare;
- calendario delle attività da autorizzare;
- attestato del versamento di €20,00 da effettuarsi con PagoPa con causale: contributo alle spese di istruttoria navigazione.

Il Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Viterbo, nel caso di positiva valutazione della richiesta, rilascia l'autorizzazione, che deve rispondere anche ad un criterio di contenimento temporale, spaziale e d'impatto ambientale rispetto alle operazioni da compiere.

La Provincia, nel caso di rilascio dell'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno identificativo da apporsi sulle unità autorizzate in deroga a cura del titolare dell'autorizzazione.

Art. 40

(Doveri del comandante dell'unità di navigazione)

1. Il comandante dell'unità di navigazione deve:

- a) tenersi ad almeno mt 50 dalle navi passeggeri, da tutti i lati dell'imbarcazione;
- b) non ostacolare le navi da pesca impegnate nella attività di pesca;
- c) tenersi al di fuori dei campi di gara delimitati, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;
- d) osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela e surf;
- e) non intralciare la rotta delle navi passeggeri e non ostacolarne le manovre di accosto e di attracco;
- f) ormeggiare fuori delle zone destinate alla balneazione e appositamente delimitate.
- g) non arenare l'unità, anche non a motore;
- h) non posizionare l'unità sulla battigia, salvo si tratti di unità di ricerca e soccorso.
- i) manovrare, in entrata ed in uscita da ormeggi e pontili, al minimo consentito dei giri del motore ed in modo da mantenere costantemente libera la visuale dello specchio acqueo immediatamente antistante la prua dell'unità.
- l) non effettuare il rimorchio di altri mezzi nautici, fatto salvo l'esercizio della specifica attività debitamente autorizzata, o la disposizione impartita dagli organi di Polizia intervenuti.

Art. 41

(Altri divieti)

1. È vietato:

- a) abbandonare a terra o in acqua ogni tipo di materiale. I Comuni procedono al recupero dei relitti sommersi o semisommersi nelle acque di propria competenza addebitandone le relative spese al proprietario.
- b) scaricare, in acqua o sulle sponde, residui di combustione di oli lubrificanti, carburante e qualsiasi altra sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita.
- c) effettuare operazioni di varo e alaggio di unità di navigazione in aree diverse da quelle a tal fine stabilite dai Comuni rivieraschi.
- d) Effettuare ancoraggi su fondali con meno di 10 metri di profondità, qualora la tipologia di ancoraggio utilizzata sia tale da potere danneggiare la vegetazione sommersa.

Art. 42
(Attività subacquea)

1. La pesca subacquea è vietata.
2. Le altre attività subacquee possono essere esercitate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa e striscia diagonale bianca;
 - b) qualora venga utilizzata un'unità di appoggio, questa deve inalberare l'apposita bandiera;
 - c) il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre un raggio di m 50 dall'unità di appoggio;
 - d) è vietato praticare immersioni sulle rotte delle unità di navigazione in servizio di trasporto pubblico locale di linea e non di linea;
 - e) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze dei pontili, fatta salva l'esecuzione di interventi realizzati dall'autorità portuale;
 - f) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione;
 - g) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate a specifiche attività o a manifestazioni autorizzate.
2. Le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle attività di ricerca e soccorso, di protezione civile, di vigilanza e di tutela dell'ordine pubblico da parte delle istituzioni o autorità preposte.

CAPO IV ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 43
(Natanti da diporto ad uso commerciale)

1. L'uso commerciale di natanti da diporto è consentito esclusivamente nelle forme e con i limiti prescritti dal decreto legislativo 18.07.2005, n. 171 (codice della nautica da diporto), dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29.07.2008, n. 146 (regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto) e dal Decreto 01.09.2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rubricato "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne."

Art. 44

(Piccoli natanti a remi, a pedali, canoe, jole, sandolini, mosconi, pattini e simili)

1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali è consentito con acqua calma e con buone condizioni meteorologiche, da un'ora dopo l'alba al tramonto e comunque entro un miglio di distanza dalla costa. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare sedute e, comunque, entro il numero massimo prescritto dal costruttore, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena manovrabilità del mezzo e la dotazione di un salvagente per persona munito di apposita cima galleggiante.
2. L'impiego delle unità di cui al comma 1 è vietato, sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico locale di linea e non di linea, all'interno dei porti e nelle loro vicinanze, nonché nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio, etc.).

Art. 45

(Tavole a vela)

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba al tramonto, fuori delle aree destinate alla balneazione.
2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazione di pericolo o di intralcio alla navigazione e a tal fine devono tenere tra di loro una distanza di almeno 10 metri.
3. I conduttori devono sempre indossare il giubbotto di salvataggio omologato e non possono portare persone o animali a bordo.
4. L'impiego delle tavole a vela è vietato:
 - a. sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea e non di linea;
 - b. all'interno dei porti e nelle loro vicinanze;
 - c. nelle aree destinate alla balneazione, durante la stagione balneare;
 - d. nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio, etc.).
 - e. entro i 150 metri dalla riva nelle zone destinate alla balneazione.
5. Nei periodi in cui sono presenti impianti fissi da pesca professionale, è vietato praticare l'uso delle tavole a vela nelle zone ove questi sono installati.

Art. 46

(Sci nautico, altri sport al traino e simili)

1. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) è consentito esclusivamente nelle acque distanti almeno 300 metri dalla riva nei mesi di luglio e agosto e distanti almeno 200 metri nei restanti mesi, in ore diurne, buone condizioni meteorologiche e lago calmo;

b) i conduttori delle unità devono essere abilitati alla condotta del mezzo nautico ed accompagnati da persona esperta nel nuoto, deputata alla sorveglianza e assistenza dello sciatore; la partenza ed il recupero dello sciatore devono avvenire oltre i 300 metri, in acque libere da bagnanti e da altre unità di navigazione.

c) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore non deve essere mai inferiore a 12 metri;

e) le unità impiegate nello sci nautico devono essere coperte da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e munite:

(I) di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;

(II) di un sistema di aggancio e di rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'organo tecnico competente, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza della navigazione;

(III) di una adeguata cassetta di pronto soccorso per ogni sciatore trainato;

(IV) di un salvagente con cima galleggiante per ogni sciatore trainato;

f) il comandante non può trasportare sull'unità trainante, oltre alla persona esperta di nuoto, altre persone, salvo che la certificazione tecnica lo consenta in termini di numero massimo di persone trasportabili e che gli spazi lo consentano al netto dello spazio da riservarsi allo sciatore o ai due sciatori distesi, né può eseguire il traino contemporaneo di più di due sciatori;

g) lo sciatore deve indossare il giubbotto di salvataggio;

h) la velocità massima raggiungibile è di 30 nodi.

2. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio (sci nautico libero);

b) per conto terzi, mediante unità noleggiate al pubblico;

c) da società sportive, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici.

3. L'esercizio dello sci nautico per conto proprio (sci nautico libero) e di terzi è consentito subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite dal comma 1.

4. Oltre alle condizioni prescritte dal comma 1, le società sportive, le scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici devono osservare le seguenti condizioni:

a) i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio della Società di Salvamento Nazionale;

b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite, devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione italiana sci nautico. Dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al periodo precedente.

Speciali deroghe alla distanza di cui al comma 1, lettera a) possono essere concesse dai Comuni, previa comunicazione alla Provincia, alle scuole di sci nautico. Tali deroghe possono essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconosciute dalla F.I.S.N.

I limiti di distanza previsti dal comma 1 possono in ogni caso essere aumentati per motivi di sicurezza, con specifico provvedimento.

La posa di eventuali impianti fissi per le scuole di sci nautico può essere concessa dai Comuni previo nulla osta della Provincia di Viterbo in materia di sicurezza della navigazione, nello specchio d'acqua di propria competenza a fronte di formale istanza di concessione da presentarsi a cura della scuola, purché tali impianti non ricadano lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo delle unità che effettuano servizio pubblico di linea e non di linea. Tali impianti devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.

5. Lo sci nautico per conto terzi può essere esercitato esclusivamente con unità a motore provviste di autorizzazione che i Comuni rilasciano, previo nulla osta della Provincia di Viterbo, in materia di sicurezza della navigazione, a seguito di apposita istanza nella quale il richiedente deve indicare:

- a) la tipologia e gli elementi di individuazione delle unità che intende adibire al servizio, con la indicazione delle generalità del proprietario;
- b) il proprio domicilio;
- c) la località nella quale intende svolgere l'attività.

Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti. L'unità impiegata deve essere coperta da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

6. Le attività sportive e ludiche comportanti forme di traino diverse dallo sci nautico (quali ad esempio: wakeboard, kneeboard, tubeing, wakesurf, wakefoil e similari) sono singolarmente autorizzate dalla Provincia, previa valutazione della compatibilità della domanda con gli interessi pubblici di sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente e del patrimonio archeologico.

Art. 47

(Manifestazioni nautiche)

1. È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque interne della provincia di Viterbo, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Viterbo.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate dalla Provincia anche con disciplina derogatoria alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata ai fini della sicurezza della navigazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

4. Ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, la persona formalmente legittimata produce istanza in bollo al Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Viterbo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esenzione, indicando il tipo di manifestazione, il luogo, la data, la durata, i partecipanti, le unità di appoggio e di soccorso, i dati tecnici dei mezzi in gara e dei manufatti, se impiegati (boe, gavitelli, trampolini, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- Planimetria indicante l'esatta località e la delimitazione del campo di gara o della manifestazione, precisando l'area di partenza e arrivo e l'ubicazione delle eventuali boe o manufatti impiegati;
- regolamento di gara o programma della manifestazione;
- autorizzazione della federazione sportiva competente, nel caso di manifestazioni sportive;
- nulla osta da parte dei Comuni sulle cui acque si svolge la manifestazione e da parte di Enti ed Autorità competenti, ove prescritti ai sensi di Legge e disposizione regolamentari, in relazione alla natura della manifestazione e della località interessata;
- attestato del versamento di € 20,00 mediante PagoPa con causale: contributo alle spese di istruttoria navigazione.

5. Le istanze, complete della documentazione prescritta, dovranno pervenire al competente Settore della Provincia di Viterbo almeno 20 giorni prima dello svolgimento della gara o manifestazione da autorizzare. Qualora la richiesta, presentata anche con più istanze, si riferisse ad eventi e/o manifestazioni prestabilite e calendarizzate, che avranno a svolgersi in più di tre date durante l'anno, anche consecutive, è fatto obbligo di produrre al vaglio del competente Ufficio della Provincia il calendario delle stesse, entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, per la successiva ed eventuale autorizzazione, anche parziale.

6. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni contenute nell'autorizzazione prevista dal comma 1.

Art. 48

(Manifestazioni sportive)

1. È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque interne della provincia di Viterbo, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Viterbo, in materia di sicurezza della navigazione, alle federazioni sportive nazionali e internazionali o ad organizzazioni da esse riconosciute.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate dalla Provincia anche con disciplina derogatoria alle disposizioni del presente regolamento, quanto alle tipologie e alle caratteristiche tecniche delle unità da

diporto, all'orario di navigazione e alla distanza minima di navigazione dalla costa e, ciò, anche con riguardo agli allenamenti.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti delle federazioni di cui al comma 1 per l'organizzazione dell'attività sportiva.

5. Qualora la richiesta, presentata anche con più istanze, si riferisse ad eventi e/o manifestazioni prestabilite e calendarizzate, che avranno a svolgersi in più di tre date durante l'anno, anche consecutive, è fatto obbligo di produrre al vaglio del competente Ufficio della Provincia il calendario delle stesse, entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, per la successiva ed eventuale autorizzazione, anche parziale.

Art. 49

(Bassfishing)

1. L'uso del Belly Boat e di natanti similari per attività di bassfishing consistente nella cattura del black bass (persico trota) è consentito esclusivamente in ore diurne e se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) condizioni meteorologiche buone;
- b) assenza di vento;
- c) acqua calma.

2. Sono ammessi esclusivamente mezzi di sostentamento al galleggiamento monoposto muniti almeno di una camera d'aria stagna di fattura industriale. Non sono ammessi mezzi auto costruiti.

3. Il pescatore sportivo deve sempre indossare un giubbotto di salvataggio munito di marcatura CE con galleggiabilità minima di 100 Newton.

4. Le gare di pesca al black bass da Belly boat e piccoli natanti similari sono consentite previa autorizzazione della Provincia di Viterbo, in materia di sicurezza della navigazione, anche con disciplina derogatoria alle disposizioni del presente regolamento. Le gare si svolgono secondo i regolamenti della Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS).

5. L'utilizzo di natanti ai fini dell'attività di Bass Fishing è consentito, con l'esclusivo utilizzo di motori elettrici, anche entro i 150 metri dalla riva, nelle zone non destinate, o comunque utilizzate normalmente, alla balneazione.

Art. 50
(Balneazione)

1. Le strutture turistiche e ricettive rivierasche concessionarie di specchi acquei riservati alla balneazione delimitano, con l'inizio della stagione balneare e, comunque, non oltre il 1 maggio di ogni anno, con apposite boe, gli specchi acquei ad esse in concessione nonché i corridoi di lancio, questi ultimi se tali strutture esercitano anche l'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto.

La Provincia può individuare, ove necessario ai fini della sicurezza della navigazione, gli specchi acquei da destinare alla balneazione.

Gli specchi acquei in concessione alle suddette strutture e destinati alla balneazione, nonché quelli individuati dalla Provincia ai fini della sicurezza della navigazione, devono essere delimitati da boe di tipo sferico, di colore giallo di cm. 40 posizionate sugli estremi, con all'interno boe ad anello passante di colore giallo, alla distanza di mt. 30 l'una dall'altra.

I corridoi di lancio devono avere 10 metri di larghezza e 150 metri di lunghezza, perpendicolarmente alla linea di battigia e devono essere delimitati da boe biconiche di colore arancione, con diametro di cm 32, con boe ad anello passante, posizionate a 10 metri di distanza l'una dall'altra. Le boe devono essere zavorrate per rimanere in verticale ed ancorate a pesi morti idonei ad impedire lo spostamento causato dalle onde.

Gli specchi acquei in concessione per la balneazione ed i corridoi di lancio devono restare segnalati per l'intera durata della stagione balneare e la loro manutenzione è a carico dei concessionari. È fatto obbligo ai concessionari di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posizionati all'inizio della stagione balneare e di provvedere al loro immediato ripristino qualora divelti, rimossi, manomessi o comunque resi illeggibili.

I concessionari devono altresì segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. Ove ciò non sia possibile, deve essere apposta sulle spiagge e/o su pali posizionati nello specchio acqueo antistante, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese e tedesco, e recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO".

2. La delimitazione degli specchi acquei non in concessione e riservati alla balneazione pubblica sino a 150 metri di distanza dalla battigia è a carico dei Comuni rivieraschi competenti per territorio, che provvedono alla relativa vigilanza e manutenzione. Tali specchi acquei devono essere segnalati con boe

di forma sferica di almeno cm 60 di diametro, di colore rosso, posizionate a 150 metri di distanza dalla battigia e, al massimo, a 50 metri l'una dall'altra.

3. La balneazione è vietata:

- a. all'interno dei porti e in prossimità dei loro accessi;
- b. all'interno dei corridoi di lancio;
- c. nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, ecc.);
- d. presso i pontili e nelle loro vicinanze;
- e. nelle foci dei fiumi Fiora, Marta e Mignone.

4. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre le boe che delimitano l'area riservata alla balneazione, area pari a 150 metri di distanza dalla battigia, deve essere assistito da una unità di appoggio e indossare una calottina rossa.

5. Da un'ora prima del tramonto e sino a quando è giorno è vietato praticare la balneazione fuori dalle zone riservate alla balneazione stessa.

Art. 51

(Servizio di salvamento)

1. Nella stagione balneare, i concessionari di stabilimenti balneari devono garantire il servizio di salvamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, direttamente o a mezzo di impresa terza, posizionando ogni 80 metri di fronte di specchio acqueo o frazione di essi:

a) un assistente bagnanti munito di brevetto IP "Acque interne e piscina" in corso di validità e rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

b) una postazione di salvamento, preferibilmente costituita da una torretta di avvistamento situata in prossimità della battigia, sopraelevata dal livello dell'acqua di almeno due metri, per assicurare la più ampia visuale possibile sugli specchi d'acqua presidiati.

Presso ciascuna postazione di salvamento devono essere presenti le seguenti dotazioni, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:

- a. un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 x 50);
- b. un megafono;
- c. una bandierina rossa/gialla/bianca per il segnalamento;
- d. un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- e. una maschera e boccaglio (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- f. una cassetta di primo soccorso sanitario, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- g. una unità a remi di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco, equipaggiata con:
 - g1. remi (solo per le unità a remi) e dotata di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi;

g2. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
g3. un ancorotto per agevolare le operazioni di soccorso;
g4. un sistema di cima a festoni ai lati dell'unità;
g5. un mezzo marinaio o gaffa.

g6. nr. 1 salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri da posizionarsi presso la battigia (postazione di salvamento), oppure cintura a bretella o salvagente anulare con fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al suolo e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri.

2. In aggiunta all'unità a remi di cui al comma 1, lettera g) del presente articolo, può essere utilizzata, esclusivamente al medesimo scopo del salvamento, una moto d'acqua di colore rosso recante la scritta bianca "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO". La moto d'acqua deve:

a) essere dotata di un equipaggio costituito da un conduttore maggiorenne munito di patente nautica e da un assistente bagnante maggiorenne munito del relativo brevetto, i quali devono indossare un casco omologato per sport acquatici.

b) essere dotata di acceleratore a ritorno automatico nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;

c) essere munita di una barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi di tipo omologato ed omologata, ai fini della idoneità al galleggiamento, da un organismo tecnico riconosciuto, nonché certificata dall'autorità sanitaria per l'idoneità al trasporto di infortunati;

d) recare il nominativo dello stabilimento balneare;

e) essere collocata, durante l'orario del servizio di salvamento, sulla battigia, in prossimità della postazione, pronta per l'impiego in caso di necessità;

f) essere coperta da assicurazione R.C. che copra anche i terzi trasportati.

Il concessionario che intenda esercitare la facoltà di usare la moto d'acqua ai sensi del presente comma ha l'obbligo di realizzare un corridoio di lancio per l'uscita e l'ingresso nella zona riservata alla balneazione ed avente le caratteristiche specificate all'articolo 50 del presente regolamento.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del concessionario dello stabilimento balneare, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, etc.).

3. Al di fuori degli orari del servizio di salvamento, a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata sull'apposito pennone una bandiera rossa e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti,

redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, tedesco), recante la seguente dicitura:

"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO".

4. Qualora le condizioni meteorologiche siano avverse alla balneazione ovvero sussistano altri potenziali situazioni di rischio per la balneazione, a cura dell'assistente bagnanti dovrà essere issata sull'apposito pennone una bandiera rossa, il cui significato deve intendersi come "LA BALNEAZIONE È PERICOLOSA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOMARINE". Tale avviso deve essere ripetuto periodicamente anche per altoparlante (o megafono) ed in più lingue (almeno italiano, inglese e tedesco). Il servizio di salvamento deve comunque essere assicurato.

5. Nelle spiagge libere, comprese quelle antistanti esercizi ricreativi e turistici, il Comune competente per territorio, se non garantisce il servizio di salvamento, deve posizionare, in luogo ben visibile, un cartello di segnalazione redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, tedesco), recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO".

Art. 52

(Boe di segnalazione di pericoli)

1. Le boe di segnalazione di pericolo devono avere forma biconica di diametro cm 32, di colore arancione con banda, al centro e sul vertice superiore, catarifrangente bianca, sormontata da bandierina triangolare di colore rosso catarifrangente. Tali boe di segnalazione sono fisse e a carico della Provincia; i soggetti deputati alla vigilanza ed ai controlli per la sicurezza della navigazione ne segnalano al Settore competente eventuali manomissioni, asporto o affondamento, per l'immediato ripristino.

2. La Provincia di Viterbo provvede alla segnalazione degli scogli affioranti al lago di Bolsena, con le boe di cui al comma 1, nelle seguenti località:

a. nel comune di Capodimonte:

- scogli di Montecuculo
- scoglio del Vescovo
- scogli di Carraia
- scogli della punta del Calcino all'Isola Bisentina;

b. nel comune di Bolsena:

- scogli del Gran Carro.

Per la sola zona, sul lago di Bolsena, denominata "Cava", ricadente nelle acque del Comune di Marta, lo stesso provvede alla delimitazione con l'utilizzo di boe biconiche di colore arancione del diametro di cm 32 una fascia di m 150 dalla battigia entro la quale sono consentiti l'accesso con motore al minimo, in

navigazione esclusivamente ortogonale verso riva e l'ormeggio temporaneo diurno.

Art. 53

(Boe di segnalazione di diritti esclusivi di pesca)

1. Le boe di delimitazione dei diritti esclusivi di pesca, antistanti le isole, devono essere di tipo cilindrico grande, di almeno cm 60 di diametro, di colore giallo, con banda catarifrangente di altezza cm 10, sormontate da lampeggiante a luce rossa. Tali boe sono a carico dei proprietari delle isole, i quali ne assicurano la funzionalità, la visibilità ed il funzionamento dei relativi dispositivi luminosi, per tutta la durata dell'anno.

Art. 54

(Boe di ormeggio e reti fisse da pesca)

1. I Comuni rivieraschi individuano e regolamentano, per il territorio di loro competenza, l'uso degli spazi acquei destinabili al posizionamento e all'utilizzo di boe per l'ormeggio, all'alaggio ed al varo delle unità di navigazione anche al di fuori delle zone portuali, nonché alla messa in opera delle reti fisse da pesca.
2. E' comunque fatto divieto di installare boe e galleggianti nelle imboccature dei porti e fino a 200 metri dai rispettivi accessi.
3. Le boe di ormeggio devono essere di tipo tonda, bicolore: bianca/rossa e di dimensioni non inferiore a cm 36 di diametro, saldamente alloggiate, ad una distanza di almeno mt 20 dalla battigia e mt 15 tra una boa e l'altra. Dette boe devono avere una fascia catarifrangente, lungo l'intera circonferenza, per la visibilità notturna e con una sigla che ne identifichi l'appartenenza all'esercizio autorizzato.
4. I materiali di ancoraggio non possono essere in metallo od altro materiale atto a recare danno o pregiudizio alla navigazione.
5. Le reti in opera devono essere segnalate da boe che abbiano le stesse caratteristiche delle boe fisse da ormeggio.
6. E' vietato l'utilizzo di polistirolo espanso e di qualsiasi altro materiale galleggiante soggetto ad usura.
7. Gli impianti fissi per la pesca professionale devono rispettare le distanze prescritte dalla legge regionale sulla pesca e devono essere ben segnalate in tutta la loro estensione, per non arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione.

CAPO V DISPOSIZIONI SUI PORTI

Art. 55

(Disposizioni di sicurezza)

1. Le unità di navigazione hanno l'obbligo di dare la precedenza a quelle in uscita dai porti.
2. Nei porti devono attraccare, ormeggiare e stazionare unità di dimensioni compatibili con le caratteristiche dei fondali e con l'ampiezza dei porti stessi, al fine di garantire la sicurezza e non costituire intralcio alle manovre.
3. In ciascun porto l'autorità competente o il concessionario devono prevedere uno spazio acqueo libero, idoneo ad accogliere temporaneamente unità in difficoltà o emergenza, limitatamente alla durata delle stesse.
4. In ciascun porto devono essere riservati idonei spazi per l'ormeggio e lo stazionamento delle unità adibite al servizio di pubblica sicurezza, di vigilanza e di ricerca e soccorso.
5. In ciascun porto devono essere perfettamente funzionanti e debitamente segnalati, sistemi antincendio.
6. In ciascun porto devono essere stabilmente alloggiati appositi e differenziati contenitori per lo scarico delle acque di sentina, per i rifiuti solidi e per i rifiuti speciali.
7. In ciascun porto deve essere installata dai Comuni competenti per territorio apposita bacheca per l'affissione dei provvedimenti in materia di navigazione e balneazione.
8. Nei porti è vietato:
 - a. ingombrare ed occupare per usi privati i pontili, le banchine e i moli riservati all'attracco delle unità in servizio di trasporto passeggeri, pubblica sicurezza, vigilanza e soccorso;
 - b. accedere ai pontili, alle banchine ed ai moli con veicoli di qualsiasi genere se non espressamente autorizzati;
 - c. ostacolare o intralciare il traffico pedonale sui pontili, sulle banchine e sui moli;
 - d. esercitare la pesca dalle strutture portuali, fatte salve le eventuali disposizioni comunali in merito;
 - e. praticare la balneazione e le immersioni subacquee ad eccezione degli interventi di soccorso, di ordine pubblico e dei lavori di manutenzione;
 - f. l'uso di boe o gavitelli, salvo il loro uso, preventivamente autorizzato dalla competente autorità, per la segnalazione e delimitazione di specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - g. fare nodi alle corde di ancoraggio.
9. Gli scivoli per le operazioni di varo e alaggio, così come gli accessi alle strutture portuali devono restare liberi e sgombri e sono ad uso pubblico.

10. Le unità sommerse o semisommerse devono essere immediatamente rimosse a cura dei proprietari. In caso di inadempienza, provvede il Comune addebitando le relative spese a carico del proprietario.

Art. 56

(Uso degli spazi acquei)

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 631/49, le attività che si esercitano all'interno delle zone portuali, la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle unità da diporto e professionali, la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, l'uso dei mezzi di ormeggio, l'entrata e l'uscita delle unità, sono regolati mediante ordinanza dell'autorità comunale, anche al fine di garantire la sicurezza delle zone predette.
2. Al fine di rendere uniformi i criteri di assegnazione degli spazi acquei, nell'ottica della sicurezza e della manovrabilità delle unità di navigazione all'interno dei porti, si individua in almeno mq 8 la dimensione minima del cosiddetto "posto barca", comunque con caratteristiche compatibili con i fondali e le strutture di attracco e ormeggio.
3. I Comuni procedono con cadenza quadriennale all'emanazione del bando per l'assegnazione dei posti barca, prima dell'inizio della stagione balneare e rilasciano ai concessionari un contrassegno identificativo da apporre sull'unità.

CAPO VI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 57

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento e l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle relative violazioni spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle forze di pubblica sicurezza e alla polizia locale.

Art. 58

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, se non punibili ai sensi del codice della navigazione o delle leggi speciali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, nei casi previsti dal capo I e II, ad esclusione dell'art. 7 "Velocità di sicurezza" e con la sanzione amministrativa di una somma da € 200,00 a € 500,00, nei casi previsti dai capi III, IV e V e dall'art. 7 Capo II "Velocità di sicurezza".
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento in materia di nautica da diporto sono punite ai sensi del codice della nautica da diporto.
3. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al

doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante PagoPa, indicando nella causale gli estremi del processo verbale.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire alla Provincia di Viterbo scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Ente.

La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente anche all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento mediante PagoPa, indicando nella causale gli estremi dell'ordinanza – ingiunzione.

Il termine per il pagamento dell'ordinanza -ingiunzione è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

(Consulta del Lago di Bolsena)

1. E' istituita la Consulta del Lago, composta dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede e dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio. Alle riunioni della Consulta, convocata in seduta ordinaria, di norma una volta all'anno, partecipano anche un rappresentante della categoria dei pescatori professionisti, i rappresentanti dei gestori dei porti ed eventuali rappresentanti di altri Enti, Associazioni o Categorie individuati all'uopo dalla Provincia, in relazione alle tematiche da trattare.

2. La Consulta del Lago ha il compito di monitorare l'attuazione del presente regolamento, formulare proposte e indicare, nei limiti consentiti, criteri ed indirizzi idonei ad assicurare termini operativi di omogeneità e parità di trattamento per l'utenza. Il competente Ufficio della Provincia provvede al relativo supporto amministrativo.

Art. 60

(Divulgazione del regolamento)

1. Al fine di assicurarne la più ampia divulgazione presso il pubblico, è fatto obbligo di esporre il presente regolamento ai circoli nautici, ai cantieri nautici, agli stabilimenti balneari, agli esercenti attività turistiche e ricettive sui laghi e alle imprese che impiegano natanti da diporto ad uso commerciale.

Art. 61

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme generali vigenti in materia di navigazione interna.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono ogni altra disposizione precedentemente impartita dalla Provincia di Viterbo sulla stessa materia.

Art. 62

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale è stato adottato.

APPENDICE

“Guida informativa sulla normativa vigente in materia di iscrizione e certificazione delle navi della navigazione interna e dei natanti da diporto”

A. Navi della navigazione interna diverse dalle unità da diporto

- Iscrizione nel Registro

1. Le navi della navigazione interna diverse dalle unità da diporto sono iscritte, su istanza del soggetto interessato, nel Registro delle navi e dei galleggianti di cui all'art. 67 del D.P.R. 631/49 e tenuto dalla Provincia di Viterbo.

2. Sono iscritte nel suddetto Registro le unità adibite alla navigazione interna sia di servizio pubblico sia privato, utilizzate a scopo professionale. Segnatamente, sono soggette all'obbligo di iscrizione:

- navi adibite al trasporto di persone o merci;
- traghetti;
- navi speciali;
- navi adibite alla pesca professionale;
- motoscafi e imbarcazioni a motore per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplan;
- navi impiegate in servizio di noleggio da banchina;
- navi per traino e rimorchio;
- galleggianti.

3. Chiunque è soggetto alle prescrizioni del presente articolo, produce istanza in bollo di iscrizione nel Registro, indirizzata al Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Viterbo, allegando:

(a) trasporto persone non di linea

- certificato di stazza in originale
- certificato di collaudo in originale
- titolo di proprietà o disponibilità dell'imbarcazione in originale
- nota di trascrizione in duplice originale
- copia della licenza di navigazione e del titolo professionale
- numero 2 (due) marche da bollo del valore corrente
- certificato di origine del motore (se entro bordo) in originale
- certificato di potenza del motore (se fuoribordo) in copia
- copia di un documento di identità in corso di validità
- copia della licenza comunale per il trasporto pubblico non di linea
- copia iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti e veicoli a motore
- iscrizione alla C.C.I.A.A.

(b) trasporto merci

- Certificato di stazza in originale
- Certificato di collaudo in originale
- Titolo di proprietà o disponibilità dell'imbarcazione in originale
- Nota di trascrizione in duplice originale

- copia della licenza di navigazione e del titolo professionale
- Certificato di origine del motore (se entro bordo) in originale
- Certificato di potenza del motore (se fuoribordo) in copia
- Titolo professionale nautico (se richiesto per la tipologia di trasporto)
- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, per chi svolge trasporto merci come attività economica)
- Eventuali autorizzazioni doganali o sanitarie (per merci particolari come alimenti, rifiuti, materiali pericolosi)
- Copertura assicurativa per l'imbarcazione e il carico
- Eventuali permessi ambientali

(c) pesca professionale

- certificato di stazza in originale
- certificato di collaudo in originale
- titolo di proprietà o disponibilità dell'imbarcazione
- nota di trascrizione in duplice originale
- copia del libretto di navigazione e del titolo professionale
- certificato di origine del motore (se entro bordo) in originale
- copia della licenza da pesca
- copia di un documento di identità in corso di validità
- numero 2 (due) marche da bollo del valore corrente

(d) navi impiegate in servizio di noleggio da banchina

- Certificato di stazza in originale
- Certificato di sicurezza in originale
- Certificato di idoneità al trasporto passeggeri
- Certificato di collaudo
- Titolo di proprietà o contratto di locazione dell'imbarcazione
- Copertura assicurativa (RC per passeggeri e danni a terzi)
- Titolo professionale per la conduzione dell'unità
- Copia di un documento di identità valido
- Licenza comunale per il servizio di noleggio da banchina
- Iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti e veicoli a motore (se richiesto)
- Dotazioni di sicurezza obbligatorie per il numero di passeggeri trasportati
- Certificato antincendio (se previsto dalla normativa)
- Piano di emergenza e salvataggio a bordo
- Eventuale rispetto delle normative ambientali

(e) navi speciali

- Certificato di stazza in originale
- Certificato di collaudo in originale
- Titolo di proprietà o disponibilità dell'imbarcazione in originale
- Nota di trascrizione in duplice originale
- Copia e del titolo professionale
- Copertura assicurativa specifica (a seconda del tipo di attività svolta)
- Registro delle ore di lavoro e riposo dell'equipaggio
- Iscrizione dell'equipaggio nei registri marittimi (se previsto)
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, se l'attività è commerciale)
- Licenza specifica per l'attività svolta (es. autorizzazione per ricerche scientifiche, dragaggio, soccorso, polizia, ecc.)
- Certificazioni ambientali specifiche

(f) motoscafi e imbarcazioni a motore per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplanì;

- Certificato di omologazione e collaudo in originale
- Titolo di proprietà o disponibilità dell'imbarcazione in originale
- Nota di trascrizione in duplice originale
- copia del titolo professionale
- Copertura assicurativa specifica (deve includere responsabilità civile per il traino di persone)
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (se l'attività è svolta a livello commerciale)
- Licenza comunale o regionale (necessaria se l'attività è a scopo di lucro)

(g) navi per traino e rimorchio

- Certificato di stazza
- Certificato di sicurezza della nave da lavoro (rilasciato dall'ente competente)
- Certificato di collaudo
- Titolo di proprietà o disponibilità della nave
- Copertura assicurativa (RC per danni a terzi, carico e operazioni di rimorchio)
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, se l'attività è commerciale)
- Licenza per l'attività di rimorchio (rilasciata dall'autorità competente)

4. Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nel Registro è richiesto il versamento di € 30,00 mediante PagoPa con causale: contributo spese di istruttoria navigazione.

La attestazione di avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di iscrizione.

- Documenti di bordo

- - Licenza delle navi e dei galleggianti

1. A seguito dell'iscrizione nel Registro delle navi e dei galleggianti la Provincia rilascia la licenza delle navi e dei galleggianti, che deve essere tenuta a bordo.
2. La licenza di navigazione deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte del Dirigente del competente Settore della Provincia e deve a tal fine essere portata in Provincia in originale dal proprietario, dall'armatore o dal comandante insieme all'attestazione dell'avvenuto versamento di € 20,00 mediante PagoPa per spese di istruttoria.
3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della licenza di navigazione, viene rilasciato il duplicato, previa istanza in bollo da parte dell'interessato, corredata dalla relativa denuncia all'autorità competente nel caso di furto o smarrimento o dall'originale della licenza nel caso di deterioramento nonché dall'attestazione del pagamento di € 30,00 mediante PagoPa, a titolo di spese di istruttoria e ulteriore marca da bollo del valore corrente da apporre sul duplicato.

- - Altra certificazione

Le navi che intraprendono la navigazione, oltre che della licenza delle navi e dei galleggianti, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità:

- a) certificato di classe, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone;
- b) certificato di navigabilità, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneità della caldaia.
- c) certificato d'idoneità, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a), ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.

I galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate o che siano muniti di mezzi meccanici devono essere provvisti del certificato di idoneità.

B. Natanti da diporto (unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666)

- Iscrizione

I natanti da diporto, come dispone l'art. 27 del codice della nautica da diporto, sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 dello stesso codice della nautica da diporto.

I suddetti natanti, a richiesta dell'interessato, possono in ogni caso essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto, con

conseguente obbligo di essere muniti di licenza di navigazione e di certificato di sicurezza.

- Certificazione

I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità al noleggio prescritto dall'art. 26 del codice della nautica da diporto e dall'articolo 82 del relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 146/2008). Il certificato, da rinnovarsi ogni tre anni, fa parte dei documenti di bordo.

La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.